Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 14 MAGGIO 1958:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1958, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(1462)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1958
registro n 18 Esercito, foglio n 94

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

UBERTI Agostino, da Roma, classe 1903, tenente colonnello fanteria s p e , Quartier generale, divisione fanteria « Vicenza » — Capo di Stato Maggiore di una divisione di fanteria di nuova costituzione, durante il tragico ripiegamento dal Don, nel corso di un'azione controffensiva notturna, delineatasi la necessità di concorrere all azione dell avanguardia divisionale impegnata contro obiettivo di vitale importanza, assumeva volontariamente il comando di un raggruppamento tattico di fanteria e artiglieria e successivamente, anche dell'avanguardia divisionale e li conduceva con estrema decisione e rara perizia alla conquista dell obiettivo fissato spezzando l'accerchiamento di motocorazzati nemici Successivamente, durante interminabili marce nella gelida steppa, e in duri combattimenti, confermava, nell'assolvimento del suo compito di Capo di S M e di valoroso combattente, serena avvedutezza e cosciente coraggio. — Fronte russo, 17 dicembre 1942-26 gennaio 1943

MEDAGLIA DI BRONZO

CALO' Saverio, da Padova, classe 1915, tenente servizio permanente effettivo, 2ª compagnia artieri — Avuto ordine di ricuperare, con parte del proprio plotone, materiale di rafforzamento esistente in un fortino antistante le linee avanzate, sebbene ferito dall'esplosione di una mina anticarro, resisteva tenacemente, con i pochi uomini rimasti validi, agli attacchi di forti pattuglie nemiche Rinforzato dall'accorrere di una banda irregolare, ricacciava, con audace azione l'avversario oltre il fortino ed assolveva il compito affidatogli, rientrando nelle linee a notte inoltrata. — Debarech-Uolchefit (A. O I.), 31 maggio 1941.

TURCO Giulio, da Saluzzo (Cuneo), classe 1921, sottotenente complemento, 4° artiglieria alpina gruppo « Val Po » — Comandante di sezione di batteria alpina, in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, dava prova di perizia ed ardimento Attaccato da preponderanti forze nemiche, avuti i pezzi travolti da carri armati avversari, continuava nella lotta alla testa dei suoi uomini fino a che, sopraffatto, cadeva prigioniero. — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943

(2215)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 marzo 1908, n. 147, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Como di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L 10.000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 19 settembre 1952, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 500.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53,

Riscontrata l'opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, aumentando a tempo indeterminato il contributo dello Stato a L. 1 000 000 annue;

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1955, n. 7, del Consiglio provinciale di Como, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 10 febbraio 1956, con la quale veniva aumentato fino a L. 1.000.000 il contributo annuo da parte della Provincia al fine di ottenere un uguale contributo dello Stato;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Como, costituito con il regio decreto 15 marzo 1908, n. 147, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957 58 è aumentato a tempo indeterminato da L. 500.000 a L 1.000 000 (unmilione) annue, con l'impegno da parte del Consiglio provinciale di Como di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1957-58, sarà prelevato sul Cap. 92 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1958
Registro n 7 Azienda di Stato for dem , foglio n. 11 — MUFFA

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Aggiornamento dell'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose, di cui alla lettera *A*) della tariffa I, annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463;

Decreta:

Art. 1.

Alla lettera *A*) della tariffa I, annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, sono aggiunti i seguenti numeri:

27) autoveicoli attrezzati per campeggio;
28) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni.

Art. 2.

Il numero 19) della tariffa I, di cui al precedente art. 1, è sostituito come appresso:

19) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1958
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 332

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1958.

Autorizzazione alla Società in accomandita semplice « Azzoni Dino & C. », ad istituire e gestire in Arenzano (Genova) un Magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive sue modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, che reca modificazioni al predetto regolamento;

Vista l'istanza, in data 15 novembre 1957, presentata dal sig. Pietro Bruzzone nella sua qualità di socio accomandatario della Società in accomandita semplice « Azzoni Dino & C. » avente sede in Genova, via Macaggi, 21/8, intesa ad ottenere che la Società venga autorizzata ad istituire e gestire in Arenzano (Genova) località Terralba, via G. Marconi, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con delibera della Giunta camerale n. 906, del 27 dicembre 1957;

Visto il certificato di regolare esecuzione del fabbricato da adibire a Magazzino generale, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Genova il 20 febbraio 1958;

Decreta:

Art. 1.

La Società in accomandita semplice « Azzoni Dino & C. » avente sede in Genova, via Macaggi, 21/8, è autorizzata ad istituire e gestire in Arenzano (Genova) località Terralba, via G. Marconi, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate.

I locali del Magazzino, come sopra autorizzato, sono quelli descritti nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, citato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni tariffarie che la Società « Azzoni Dino & C. » dovrà applicare nella conduzione del suddetto Magazzino generale sono quelle approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con la delibera n. 906, del 27 dicembre 1957.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la Società « Azzoni Dino & C. » dovrà prestare, è determinato in L. 1.000.000 (unmilione) salvo successive modificazioni.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1958.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, per il triennio 1958-1960.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, nominato con decreto Ministeriale 27 ottobre 1955 è scaduto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, è così composto per il triennio 1958 1960:

Revisori effettivi:

Morgante dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Attanasio dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Tomasso dott. Michele, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Revisori supplenti:

Carnevali dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Fracassi dott. Leonello, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1958

Il Ministro: GAVA

(2254)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1958

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, n. 506, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1957, riguardante la nomina, per quattro anni, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 17 aprile 1958, prot. n. 18/11 2567/58, con la quale il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste ha designato il dott. Eugenio Zicari a proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Alceste Silvi Antonini, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Eugenio Zicari è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in sostituzione del dottor Alceste Silvi Antonini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1958

Il Ministro: GAVA

(2374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « analisi matematica algebrica ed infinitesimale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « analisi matematica, algebrica ed infinitesimale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(2457)

Vacanza della cattedra di « scienza dell'amministrazione » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma è vacante la cattedra di « scienza dell'amministrazione » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(2477)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dottoressa Elena del Greco, nata a Cassino 18 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Roma in data 22 agosto 1947 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1945 46

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(2161)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Concordia e speme », con sede in Roma (Rettifica)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 gennaio 1958, riguardante lo scioglimento d ufficio della Società cooperativa edilizia « Concordia e bene », con sede in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 38 del 13 febbraio 1958, deve leggersi Società cooperativa edilizia « Concordia e speme » anzichè Società cooperativa edilizia « Concordia e bene », con sede in Roma.

(2113)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Il Vascello », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 aprile 1958 la Società cooperativa di consumo « Il Vascello », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott Luigi Colosso in data 13 novembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del sig Pozzi Emidio.

(2112)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro) espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n. 769 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 123.287.505 (lire centoventitremilioniduecentottantasettemilacinquecentocinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 15.855.000 già liquidato con decreto Ministeriale 30 gennaio 1958, n. 3824/1728 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 9 aprile 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	33	—	Seminativo	III	3.98.60	717,48	335	240.356
12	34	—	Pascolo	I	1.42.40	113,92	380	43.290
12	35	—	Seminativo	III	0.75.90	136,62	335	45 768
13	11	—	Id	III	6.54.20	1.177,56	335	394 483
13	21	—	Id	IV	7.62.00	838,20	355	297 561
22	9	—	Pascolo	II	1.41.60	58,06	410	23.805
13	22	—	Uliveto	II	2.43.30	681,24	365	248.653
13	25	—	Pascolo arborato	Unica	1.08.50	113,92	400	45.568
13	27	—	Seminativo	III	2 14.50	386,10	335	129.343
22	1	—	Uliveto	II	2.93.00	820,40	365	299.446
22	3	—	Fabbricato rurale	—	1.16.60	—	—	—
22	4	—	Seminativo irriguo	I	1 61.70	1.010,63	365	368.880
22	7	—	Fabbricato rurale	—	0.09.10	—	—	—
20	2	—	Ferrovia	—	0.69.00	179,40	336	60.278
20	3	—	Incolto produttivo	Unica	0 49.80	1,99	520	1.035
20	4	—	Fabbricato rurale	—	1.05.50	—	—	—
20	5	—	Incolto produttivo	Unica	0.13.00	0,52	520	270
20	1	—	Id	Unica	0.00.18	0,01	520	5
20	8	—	Seminativo irriguo	II	0.91.60	448,84	370	166.071
20	11	—	Id	II	0.72.90	357,21	370	132.168
20	13	—	Pascolo	I	12.31.30	985,04	380	374.315
20	14	—	Seminativo irriguo	II	88 39.90	43.315,51	370	16.026.739
20	20	—	Pascolo	II	13.71.60	562,36	410	230.568
20	10	—	Seminativo irriguo	I	28.27.90	17.674,38	365	6.451.149
20	21	—	Ferrovia	—	0.30.00	78,00	336	26.208
20	16	—	Seminativo irriguo	II	10 04.60	4.922,54	370	1.821.340
20	18	—	Pascolo	II	5.91.20	242,39	410	99.380
21	24	—	Seminativo irriguo	II	32.08.90	15.723,61	370	5.817.736
21	25	—	Id	I	35.98.10	22.488,13	365	8.208.167
21	26	—	Id	I	0.56.70	354,37	365	129.345
21	10	—	Agrumeto	Unica	0 60 80	1.520,00	265	402.800
21	11	—	Fabbricato rurale	—	0.30.80	—	—	—
21	13	—	Id	—	0.12.70	—	—	—
21	14	—	Incolto produttivo	Unica	0 15.90	0,64	520	333
21	20	—	Seminativo irriguo	II	7.62.60	3.736,74	370	1.382.594
21	19	—	Id	II	11.49.20	5.631,08	370	2.083.500
21	21	—	Id	I	7.65.30	4.783,12	365	1.745.839
21	31	—	Ferrovia	—	0.37.80	98,28	336	33.022
22	18	—	Seminativo irriguo	I	21.89.30	13.683,13	365	4.994.342
22	19	—	Uliveto	II	0.53.00	148,40	365	54.166
22	29	—	Seminativo irriguo	II	0.26.50	129,85	370	48.044
22	44	—	Ferrovia	—	0.10.00	26,00	336	8.736
21	27	—	Fabbricato rurale	—	0.00.94	—	—	—
21	28	—	Seminativo irriguo	I	13.66.30	8.539,38	365	3.116.874
21	29	—	Id	I	12.55.60	7.847,50	365	2.864.337
22	31	—	Pascolo	I	22.79.00	1.823,20	380	692.816
22	14	—	Incolto produttivo	Unica	0.32.10	1,28	520	665
22	15	—	Id.	Unica	2.07.10	8,29	520	4.311
			A riportare . . .		367.38.52	161.365,32		59.114,306

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Riportare . .		367.38.52	161.365,32		59.114 306
22	16	—	Incolto produttivo	Unica	1.79.20	7,17	520	3.728
22	17	—	Fabbricato rurale	—	0.00.64	—	—	—
22	23	—	Ferrovia	—	0.58.10	151,06	336	50 756
22	24	—	Seminativo irriguo	I	38.31.00	23.943,75	365	8.739.469
22	48	—	Seminativo	II	0.20.80	60,32	305	18.398
22	34	—	Seminativo irriguo	II	13.41.00	6.570,90	370	2.431 233
22	35	—	Pascolo	I	9.68.20	774,56	380	294.333
22	36	—	Id.	II	27.99.00	1.147,59	410	470.512
22	41	—	Seminativo irriguo	I	1 01.90	636,87	365	232 458
22	53	—	Seminativo	III	0 51.20	92,16	335	30 874
22	58	—	Pascolo	II	0.68 80	28,21	410	11 566
22	60	—	Id	I	3.45.10	276,08	380	104.910
22	62	—	Seminativo irriguo	II	11.68.80	5.727,12	370	2 119 034
9	7	—	Seminativo	II	2.08.60	604,94	305	184.507
20	9	—	Seminativo irriguo	I	78.83.20	49.270,00	365	17 983.550
20	15	—	Id	II	19.46.80	9.539,32	370	3.529.548
21	12	—	Incolto produttivo	Unica	0.04.50	0,18	520	94
22	30	—	Seminativo irriguo	II	30.95.20	15.166.48	370	5 611 598
22	38	—	Id.	II	21.46.10	10.515,89	370	3.890.879
22	43	—	Pascolo	II	0.68.60	28,13	410	11 533
22	61	—	Seminativo irriguo . .	I	2.52.00	1.575,00	365	574.875
21	3	—	Pascolo	I	0.12.20	9,76	380	3.709
21	4	—	Ferrovia	—	1 01.20	263,12	336	88 408
21	17	—	Seminativo irriguo	I	73 49.70	45.935,63	365	16.766 505
21	18	—	Id	II	5.63.00	2.758,70	370	1.020.719
21	32	—	Fabbricato rurale	—	0.27.10	—	—	—
			TOTALI . . .		713.30 46	336.448,26		123 287 505

(2140)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montespertoli (Firenze)

Fino a nuova disposizione, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Firenze, della estensione di ettari 23 64 03, compresa nel comune di Montespertoli, delimitata dai confini sotto indicati·

confini della riserva di caccia « Cortina » (localita Arzillo di Sotto) e risalendo a nord fino alla strada comunale di Coeli Aula, proseguendo la strada comunale di Coeli-Aula fino alla Chiesa di Coeli-Aula e da questa tutto il territorio del podere della Chiesa confinante con la riserva di caccia di « Cortina » fino a congiungersi con la strada vicinale dell'Arzillo di Sotto.

(2155)

Approvazione della classifica provvisoria per il riparto delle spese relative al bacino Palpice, del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Seriola Asolana, con sede in Asola (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 16537 in data 21 aprile 1958, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n 183, la classifica provvisoria per il riparto delle spese relative al bacino Palpice, del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Seriola Asolana, con sede nel comune di Asola (Mantova), deliberata dall'assemblea generale degli utenti nell'adunanza del 22 luglio 1956.

(2083)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di bonifica di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 1234 in data 24 aprile 1958 sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, deliberate in data 18 dicembre 1955 dall'assemblea generale dei consorziati.

(2186)

Fusione dei Consorzi di bonifica Mammalie-Rottacapozzi-Pali e Paludi Li Foggi in un unico Ente denominato Consorzio di bonifica di Ugento e Li Foggi, con sede in Ugento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese al registro n 5, foglio n 166, i Consorzi di bonifica Mammalie Rottacapozzi-Pali, con sede in Ugento, e delle Paludi Li Foggi, con sede in Taviano, sono stati fusi in un unico Ente che ha assunto la denominazione di Consorzio di bonifica di Ugento e Li Foggi, con sede in Ugento (Lecce).

(2205)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1958, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato in data 7 gennaio 1956, dalla sig na Pagnucco Emma avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia.

(2185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 13.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	396441	133 —	*Scandurra Piazza* Francesca fu Ruggero moglie di De Francisco Gioacchino, dom. a Palermo.	*Scandurra* Francesca fu Ruggero, ecc. come contro.
Id.	521442	248,50	Come sopra	Come sopra
P. Ric. 5 % Serie 32ª	771	50 —	*Piermonte* Giuseppe fu Guerrino, minore sotto la patria potestà della madre Cristini Angela, dom. a Roma.	*Fiormonti* Giuseppe fu Guerrino, minore, ecc. come contro.
Id. Serie 33ª	772	4 000 —	Come sopra.	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	524725	546 —	Arnone Maria Pia *di* Carmelo, *minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma*	Arnone Maria Pia *fu* Carmelo, *interdetta sotto la tutela di Santero Rina vedova Arnone di Silvio.*
Id.	524726	546 —	Come sopra con usufrutto ad Arnone Carmelo fu Vincenzo.	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	868238	2 800 —	Mirabella *Clelia* di Vincenzo, nubile, dom. ad Ischia (Napoli).	Mirabella *Maria Clelia* di Vincenzo nubile, dom. ad Ischia (Napoli)
P. R. 3,50 % (1934)	29813	98 —	Goia Rosa di Giuseppe moglie di Ferraris *Umberto*, dom. a Mortara (Pavia).	Goia Rosa di Giuseppe moglie di Ferraris *Luigi Umberto*, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	414491	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	22435	602 —	Goia Rosa-Angela-Maria di Giuseppe, moglie di Ferraris *Umberto* fu *Raffaele* dom. a Mortara (Pavia). Vincolo per dote.	Goia Rosa-Angela Maria di Giuseppe, moglie di Ferraris *Luigi Umberto* fu *Raffaello*, dom. a Mortara (Pavia). Vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	352005	1 260 —	*Von Tauphoeus Margherita* fu Rodolfo, nubile dom. a Roma. Vincolato per dote	*De Tautphoeus Maria* fu Rodolfo, ecc. come contro
Id.	355803	2.940 —	*Von Tautphoeus Margherita*, ecc. come sopra.	*De Tautphoeus Maria*, ecc. come sopra.
Rendita 5 % (1935)	30999	12.650 —	*Ierna Lucia* di Raffaele moglie di Bonfanti Carmelo fu Rosario, dom. a Noto (Siracusa). Vincolato per dote	*Ierna Lucietta* di Raffaele, ecc. come contro.
Id.	31000	2.355 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	47328	164,50	*Viviani* Francesca Caterina *di Antonino*, moglie di Patera Vito. Vincolato per dote	*Viviano* Francesca Caterina *nata a Montevago il 20 ottobre* 1887, moglie di Patera Vito. Vincolato per dote
Id.	259449	245 —	Ospizio di Mendicità Boccone del Povero « Sac. Rigguello » in Partanna (Trapani) con usufrutto vitalizio a *Viviani* Francesca Caterina *fu Antonino* moglie di Patera Vito.	Come contro con usufrutto vitalizio *Viviano* Francesca Caterina *nata a Montevago il 20 ottobre* 1887, moglie di Patera Vito.
Id.	411547	1.176 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	134157	84 —	*Munafò Santuccio Grazietta* di Corrado moglie di Alessi Giambattista, dom. ad Avola (Siracusa). Vincolato per dote	*Munafò Grazia* di Corrado moglie di Alessi Giambattista, ecc. come contro
Id.	219874	931 —	Munafò *Grazietta* di Corrado, ecc. come sopra.	Munafò *Grazia* di Corrado, ecc. come sopra.
Rendita 5 % (1935)	110067	700 —	Cauvin *Marcella* fu Carlo, moglie di Maineri Nicola, dom. a Genova con usufrutto ad Avignone *Caterina* fu Gaetano vedova di Cauvin Carlo.	Cauvin *Elisa Marcellina* fu Carlo, moglie di Maineri Nicola, dom. a Genova con usufrutto ad Avignone *Marina Caterina* fu Gaetano vedova di Cauvin Carlo.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	110752	375 —	*Copetta* Eugenio di Modesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Bagnolo Mella	*Copeta* Eugenio di Modesto, minore ecc. come contro
P. R. 5 % (1936)	137909	275 —	Brero Maria, Camillo ed *Albina* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ballor Natalina fu Camillo vedova Brero, dom a Druento (Torino)	Brero Maria, Camillo ed *Aldina* fu Francesco, minori ecc come contro.
Id.	8202	425 —	Castagnola Rosaria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saturno *Nunzia* fu Ciro vedova Castagnola, dom a Napoli	Castagnola Rosaria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saturno *Annunziata* fu Ciro ved Castagnola, dom. a Napoli
Id.	8203	425 —	Castagnola Luigi fu Luigi, minore, ecc come sopra.	Castagnola Luigi fu Luigi, minore, ecc come sopra
B T. N 5 % (1959)	9423	8.000 —	Mainardi Archimede fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Feroldi *Erneste* fu Luigi ved Mainardi dom a Cremona con usufrutto vitalizio a Feroldi *Erneste* fu Luigi ved Mainardi	Mainardi Archimede fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Feroldi *Ernesta* fu Luigi ved Mainardi dom a Cremona con usufrutto vitalizio a Feroldi *Ernesta* fu Luigi ved Mainardi
Id.	9424	21 000 —	Come sopra (senza usufrutto)	Come sopra (senza usufrutto)
Rendita 5 % (1935)	250291	6.450 —	Orione Alberto fu Vittorino, minore sotto la patria potestà della madre Nembrini *Angela* ved Orione, dom a Voghera (Pavia)	Orione Alberto fu Vittorino minore sotto la patria potestà della madre Nembrini *Maria Angela*, ved Orione, dom a Voghera (Pavia)
Id.	250292	2.150 —	Come sopra con usufrutto vitalizio a Nembrini *Angela* di Antonio ved Orione	Come sopra con usufrutto vitalizio a Nembrini *Maria Angela* di Antonio vedova Orione
P. R 3,50 % (1934)	302232	262,50	Dusi Francesco fu Santo, dom in Preseglie con usufrutto vitalizio a *Dusi Maria fu Paolo ved Dusi dom in Preseglie*	Come contro con usufrutto vitalizio a *Carini Maria nata a Preseglie il 4 novembre 1874 vedova Dusi*
Id.	302233	262,50	Dusi Margherita fu Santo, dom in Preseglie con usufrutto come sopra	Dusi Margherita fu Santo, dom in Preseglie con usufrutto come sopra
Id.	294102	525 —	Vavolo Corradino fu Francesco dom a Campobasso con usufrutto vitalizio a Baldini *Elisabetta* fu Gabriele vedova Vavolo	Come contro con usufrutto vitalizio a Baldini *Maria Elisabetta* fu Gabriele vedova Vavolo.
Cons 3 50 % (1906)	876274	2 341,50	Monda *Angelina* fu Rosario minore sotto la patria potestà della madre Corbisiero Rosa di Nunzio vedova Monda	Monda *Angiola* fu Rosario, minore ecc come contro
Id.	876275	2 341,50	Monda *Rosaria* fu Rosario minore, ecc come sopra	Monda *Rosario* fu Rosario, minore, ecc come sopra
Id.	820795	2 502,50	*Garelli Colombo Augusta* fu Pietro, moglie di *Asinari di Bernezzo* Vittorio fu Giacomo, dom a Cuneo Vincolato per dote	*Garelli Colombo di Cuccaro Maria Augusta* fu Pietro, moglie di *Asinari Rossillon di Bernezzo* Vittorio fu Giacomo, dom. a Cuneo Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	219524	315 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	171998	273 —	Doglione Maria di *Alessandro* moglie di Pipione Clemente Vincolato per dote.	Doglione Maria di *Giovanni Alessandro*, ecc come contro
Id.	137236	3 062,50	Brengola Marianna o Maria fu Enrico moglie di Marchi *Saverio*, dom a Roma Vincolato per dote	Brengola Marianna o Maria fu Enrico, moglie di Marchi *Francesco Saverio*, dom a Roma Vincolato per dote.
Rendita 5 % (1935)	110066	700 —	Cauvin Piera fu Carlo moglie di Maineri Baccio dom a Genova con usufrutto vitalizio ad Avignone *Caterina* fu Gaetano vedova Cauvin, dom a Genova	Come contro con usufrutto ad Avignone *Marina Caterina* fu Gaetano vedova Cauvin, dom a Genova.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 29 aprile 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(2226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 13 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,77	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	645,05	646 —	645,75	645,75	645,10	645,05	646 —	645,80	645,75	646 —
Fr Sv lib	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,23	90,22	90,21	90,26	90,20	90,22	90,24	90,20	90,21	90,23
Kr N	87,23	87,24	87,25	87,27	87,20	87,24	87,255	87,20	87,24	82,25
Kr Sv	120,35	120,34	120,35	120,37	120,35	120,35	120,35	120,40	120,35	120,35
Fol	164,78	164,81	164,79	164,80	164,80	164,78	164,78	164,80	164,79	164,80
Fr B	12,52	12,5225	12,525	12,525	12,525	12,52	12,5225	12,50	12,52	12,525
Fr Fr	148,01	148 —	148,02	147,98	148 —	148,10	148 —	148 —	148,01	148 —
Fr Sv acc	142,74	142,75	142,75	142,735	142,70	142,75	142,745	142,70	142,75	142,77
Lst	1745,75	1746,30	1746,375	1746,375	1745,50	1745,62	1746,125	1746 —	1745,62	1746,25
Dm occ	149,06	149,09	149,0825	149,10	149 —	149,06	149,085	149,08	149,06	149,07
Scell Aust	24,06	24,06	24,075	24,0725	24,05	24,07	24,068	24,05	24,07	24,07

Media dei titoli del 13 maggio 1958

Titolo		Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,775	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,425
Id. 3,50 % 1902	59,80	Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,375
Id. 5 % 1935	97,75	Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,575
Redimibile 3,50 % 1934	84,725	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,075	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,175	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,725	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,625
Id. 5 % 1936	97,85	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,50		
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,125		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1958

1 Dollaro USA	624,80	1 Franco belga	12,525
1 Dollaro canadese	645,875	100 Franchi francesi	147,99
1 Franco svizzero lib.	145,805	1 Franco svizzero acc.	142,74
1 Corona danese	90,25	1 Lira sterlina	1746,25
1 Corona norvegese	87,262	1 Marco germanico	149,092
1 Corona svedese	120,36	1 Scellino austriaco	24,07
1 Fiorino olandese	164,79		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Galli Leonardo, componente supplente di detta Commissione, il quale ha chiesto di essere sostituito nell'incarico per ragioni di salute,

Decreta

Il prof. De Luca Giuseppe, dell'Università degli studi di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte, in sostituzione del prof. Galli Leonardo

Roma, addì 11 aprile 1958

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1958
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 262 — BENVENUTO

(2370)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a trentadue posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il quadro D 16 *a*, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con il quale, tra l'altro, sono stabiliti gli organici del personale della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a trentadue posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) laurea in ingegneria mineraria o in ingegneria civile o ingegneria industriale conseguita nelle Facoltà di ingegneria o Istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per il personale dipendente del soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

o) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

p) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

q) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

r) per il personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 4), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate,

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

l) se intendano sostenere la prova facoltativa scritta ed orale di arte mineraria,

m) se intendano sostenere la prova facoltativa scritta ed orale nelle lingue estere di cui all'art 9 del presente decreto oltre quella obbligatoria orale da scegliere tra le lingue francese, inglese o tedesca,

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Art 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L 100

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda del l'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202560 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241 potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali e da la apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952 n 207 nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*) *c*), *d*), *e*)

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonche gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l interessato ha contratto l invalidita,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo di L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 10 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 8), del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali. Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età di cui al precedente art. 2, lettera *B*;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente art. 2, primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura

ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso,

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio· copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare),

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi)· copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »,

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva. « certificato di iscrizione nelle liste di leva »

I certificati di iscrizione nelle liste e di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione),

all'Ufficio stralcio dell'ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L 200 Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 262 soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art 8

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo A norma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *o*), *q*) ed *r*) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma.

Prove scritte·

a) scienza delle costruzioni - Elasticità e resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo, sistemi staticamente indeterminati, travi continue, sistemi reticolari, strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno, membrature in cemento armato,

b) meccanica applicata alle macchine - Statica, cinematica e dinamica delle macchine, ruote dentate e loro proporzionamento, trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento, freni, regolazione del moto periodico e della velocità di regime, misura del lavoro meccanico, elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto, macchine idrauliche; motrici ed operatrici, generatori di vapore e macchine a vapore, motori a scoppio ed a combustione interna, compressori e macchine operatrici ad aria compressa,

c) fisica tecnica - La trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata, cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti, produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore, moto dei fluidi, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria, impianti di illuminazione.

Prova orale·

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Elettrotecnica - Leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff, ponte di Weatstone, condensatori; energia elettrostatica; magnetismo ed elettromagnetismo, curve di magnetizzazione e di isteresi, potenza dissipata per isteresi, sistemi monofasi e polifasi sinusoidali, collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti, trasformatori, motori asincroni trifasi, alternatori trifasi; motori sincroni trifasi; macchine a corrente continua, motori a collettore a corrente

alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore, convertitrice, raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali

Impianti a bassa tensione: linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici Apparecchi di manovra.

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica

Nozioni di diritto amministrativo

Lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

I concorrenti dovranno specificare inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere la prova facoltativa scritta di arte mineraria secondo il seguente programma:

Sondaggi, perforazione meccanica, opere di sostegno dei lavori sotterranei; scavo di gallerie, pozzi e fornelli, eduzione delle acque, coltivazioni a cielo aperto, coltivazioni sotterranee con scoscendimento, con ripiene, per pilastri abbandonati, coltivazione dei giacimenti di idrocarburi, estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali, trasporti in miniera, ventilazione naturale ed artificiale, illuminazione, misure di sicurezza nelle miniere.

La prova orale comprenderà, oltre le materie della prova scritta, anche le seguenti

Giacimenti minerari italiani: distribuzione, tipo e forma dei giacimenti, ipotesi genetiche, caratteristiche geologiche e minerarie

Geologia rocce e loro classificazione, elementi di stratigrafia e di tettonica, formazioni geologiche e loro età

Metallurgia: trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio), mineralurgia dello zolfo.

I concorrenti dovranno anche specificare, nella stessa domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese o tedesca, diversa da quella prescelta per la prova orale obbligatoria. La prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico, la prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta

Art 10

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta, da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali tecniche.

Art 11.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale,

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai commi precedenti

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 13

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 14

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio minerario e metallurgico del Corpo delle miniere (coefficiente 271) e conseguiranno la nomina ad ingegnere aggiunto, dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori che conseguiranno la nomina ad ingegnere aggiunto in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art 15.

Il Ministro ha facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico, che rivestano la qualifica di ingegnere od ingegnere aggiunto, un

corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso Facoltà o Scuole superiori delle miniere in Italia e all estero da designarsi dal Ministro stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso, quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alle Corte dei conti per il visto e per la registrazione

Roma, addì 22 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1958
Registro n. 2, foglio n 132

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L 200)

Ministero dell industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere — Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (provincia . . . . . .)
il (1) . . . e residente in . . . . . .
(provincia .) via . . . . n .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentadue posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . ,

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea . conseguito presso l Università di . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di}}{\text{non}}$ aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di voler sostenere la prova orale obbligatoria nella lingua estera di francese o inglese o tedesca,

h) di $\frac{\text{voler sostenere}}{\text{non voler sostenere}}$ la prova scritta ed orale facoltativa nella lingua estera di francese o inglese o tedesca (escludere la lingua prescelta per la prova orale obbligatoria),

i) di $\frac{\text{voler sostenere}}{\text{non voler sostenere}}$ la prova scritta ed orale facoltativa di arte mineraria

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l autenticazione della firma del sig (5) . . .
.

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art 2 del bando indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi,

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente deportato dal nemico, assimilato ai combattenti,

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali.

colpito da leggi razziali;

dipendente dall'I R C E ;

assistente universitario,

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . rilasciato il . . . .,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile,

licenziato in data . . . . . . dall'Ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n 1404

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso

(4) Di aver prestato servizio militare ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè fui dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell Ufficio nel quale prestano servizio.

(2344)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento delle borse di studio per la formazione ed il perfezionamento di istruttrici di economia domestica rurale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1957, al registro n 4, foglio n 159, con il quale viene bandito il concorso per esami e per titoli per il conferimento di sessantotto borse di studio per la formazione e per il perfezionamento di istruttrici di economia domestica rurale.

Ravvisata l'opportunità di aumentare il numero delle borse di studio onde poter provvedere all'assegnazione di borsiste, istruttrici di economia domestica rurale a ciascun ufficio periferico di questa Amministrazione, esclusi quelli delle Regioni autonome,

Tenuto altresì conto delle necessità di più intensi interventi sia nelle zone montane, sia in quelle ove si sviluppa la piccola proprietà contadina,

Considerato che per le anzidette necessità occorre aumentare il numero delle borse da sessantotto a centosei,

Decreta:

Il numero delle borse di studio, messo a concorso per la formazione ed il perfezionamento di istruttrici di economia domestica rurale, di cui al concorso per esame e per titoli indetto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1956, citato nelle premesse, è elevato a centosei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1958
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 322. — PALADINI

(2352)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del decreto Ministeriale in data 16 marzo 1955, con il quale veniva indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe vacante nella provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 26 marzo stesso anno, con il quale, a seguito del decesso del dott. Gianfranco Ambroso, nominato segretario generale di 1ª classe titolare della Segreteria provinciale di Milano ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, veniva indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe vacante nella provincia di Milano;

Considerato che, in accoglimento del ricorso proposto in via straordinaria dall'avv. Franco Schiappadori è stato annullato il decreto Ministeriale n. 15700 del 30 gennaio 1955, concernente la anzidetta nomina del dott. Gianfranco Ambroso e che, con deliberazione consiliare del 24 marzo 1958, l'Amministrazione provinciale di Milano avvalendosi nuovamente della facoltà di cui al citato art. 4 della legge n. 851, ha designato l'avv. Schiappadori per la nomina a segretario generale della Provincia stessa;

Ritenuta, pertanto, la necessità di revocare il bando del concorso sopra indicato;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, e 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 16 marzo 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 26 marzo stesso anno, con il quale veniva indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe vacante nella provincia di Milano.

Roma, addì 30 aprile 1958

p. *Il Ministro:* SPALLINO

(2369)

PREFETTURA DI BRINDISI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1958, n. 36022/3, con il quale il dott. Cutrì Eugenio, veniva nominato ufficiale sanitario del comune di San Pietro Vernotico;

Visto che il dott. Cutrì Eugenio con lettera 25 gennaio 1958, ha comunicato di rinunziare alla nomina di cui sopra;

Visto che il dott. Stagira Carlo, terzo classificato, ha fatto pervenire in data 22 marzo 1958, tramite il sindaco di Francavilla Fontana dichiarazione di non accettazione della nomina predetta;

Ritenuto che il candidato dichiarato idoneo che segue immediatamente al dott. Stagira Carlo è il dott. Ventura Francesco, il quale ha chiesto la sede in parola in ordine di preferenza;

Visto che il dott. Ventura Francesco non ha conseguito altra nomina a posti del presente concorso e che il medesimo ha rilasciato in data 16 c. m. esplicita dichiarazione di accettazione della sede di San Pietro Vernotico;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di ufficiale sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, della legge sanitaria e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Ventura Francesco è nominato ufficiale sanitario del comune di San Pietro Vernotico.

La nomina del suddetto sanitario s'intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Al predetto competerà lo stipendio e le altre indennità previste dal regolamento organico del comune di San Pietro Vernotico.

Il dott. Ventura Francesco dovrà assumere servizio nella sede in cui è stato nominato entro il termine perentorio del 20 maggio 1958.

Il commissario prefettizio di San Pietro Vernotico è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Brindisi, addì 21 aprile 1958

Il prefetto: NOVELLO

(2233)

PREFETTURA DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico del comune di Mazara del Vallo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 20215 del 28 luglio 1956, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario addetto al mercato ittico del comune di Mazara del Vallo;

Considerato che occorre provvedere per la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la segnalazione dell'Ordine provinciale dei veterinari, ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, che dovranno far parte della Commissione;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 della legge 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la terna dei veterinari condotti segnalati dal comune di Mazara del Vallo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario addetto al mercato ittico del comune di Mazara del Vallo, è costituita nelle persone dei signori:

Presidente:

Giorgianni dott. Franco, vice prefetto.

Membri:

Marcato prof. dott. Arnoldo, docente in anatomia patologica, designato dall'Ordine dei medici veterinari;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Asta dott. Rosario, veterinario provinciale;

Messina dott. Antonio, veterinario condotto del comune di Marsala.

Espleterà le funzioni di segretario, il consigliere di prefettura, dott. Vito Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e all'albo della Prefettura nei modi di legge.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Trapani.

Trapani, addì 25 febbraio 1958

Il prefetto: LIOTTA

(2459)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.